

16644

15 NOV. 2013

1 Conf. x con
Puglisi

Doc.
NAPOLI
Prov.
Registri
11/273 N. 533
3 OTT. 2013
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro

3 OTT. 2013
Il Cancelliere

La dott.ssa Maria Lucantonio

ha pronunciato all'udienza del 27.9.2013 la seguente

SENTENZA

nella causa n. 44114/10 Ruolo Generale lavoro

TRA

Infante Orlando rappresentato e difeso dall'avv Salvatore Puglisi

E

CIVIN VIGILANZA srl , in persona del lrpt , rappresentato e difeso dagli avv.ti G Gaudino e F Lauri

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MEW

Con ricorso depositato in data 27.10.2010 il ricorrente, premesso di essere stato dipendente dell'istituto di vigilanza privata "La nuova Lince" s.r.l. a decorrere dal 2.4.2004 al 14.4.2010 , transitato, per effetto di cessione di ramo di azienda, alle dipendenze di CIVIN Vigilanza srl , con mansioni di guardia particolare giurata , fino al 23.4.2010, data in cui passava alle dipendenze della Security Service srl , nuova aggiudicataria dell'appalto in corso

Lamentava il mancato pagamento del TFR al 23.4.2010, della indennità di pausa mancata ex art 74 ccnl , dell'indennità di piantonamento e dei ticket restaurant per i periodi in ricorso

Adiva quindi il Giudice del Lavoro per sentir condannare la convenuta al pagamento della somma così come dettagliata in allegati conteggi, oltre interessi e svalutazione monetaria e vittoria di spese.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Azienda convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Acquisita la documentazione prodotta, , la causa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi qui da intendersi integralmente trascritte, illustrate da note difensive, veniva decisa il 27.9.2013 come da dispositivo e motivazione letti in udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione

Non può essere accolta la domanda relativa alla richiesta indennità di piantonamento, in quanto dalle allegazioni in atti è emerso che tale voce retributiva era stata disdettata dalla precedente aggiudicataria dell'appalto cui lavorava il ricorrente;

neanche può essere accolta la domanda relativa ai ticket restaurant, in quanto la indennità di mensa pure fu disdettata dalla Nuova Lince srl

Va invece accolta la domanda quanto al TFR , in quanto nei conteggi allegati al ricorso esso è calcolato secondo gli importi in buste paga alla voce TFR, e quindi su dati che provengono dal datore di lavoro: da quanto richiesto in ricorso vanno decurtate le somme già percepite dal ricorrente a titolo di acconto

Va inoltre accolta la domanda relativa alla indennità per mancata fruizione della pausa di 10 minuti ogni sei ore prevista dal CCNL di riferimento , in quanto, mentre la resistente non ha provato di aver offerto i riposi compensativi, dalle deposizioni in atti è emerso che di fatto le guardie giurate in servizio presso l'ospedale San Giovanni Bosco erano impossibilitate a fruire di detta pausa(cfr deposizioni dei testi Buonaiuto e Lombardi)

La convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore dell' istante ,delle somme per ciascuno in dispositivo indicate

Gli interessi, poi, determinati nella misura legale *pro tempore* vigente dalla maturazione dei crediti cui accedono sino all'effettivo saldo, vanno calcolati sull'importo originario del credito e non sulle somme via via rivalutate.

Come corollario consegue che sulle somme separatamente dovute su rivalutazione ed interessi non vanno computati ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.

La presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.

Le spese seguono la soccombenza per metà , compensandosi la restante parte e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

in parziale accoglimento della domanda, condanna parte convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente , della somma di euro 478,94 a titolo di residuo TFR, ed euro 1507,96 per differenze retributive oltre interessi come per legge

Condanna la convenuta al pagamento di metà delle spese di lite ,che liquida in euro 1000/oo con attribuzione al procuratore antistatario, e compensa la restante metà

Napoli, 27.9.2013

il giudice



Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza
autoscritto cancelliere estere. Inviato per posta
incolata e rusa. prot. 1122 del 27/9/2013
30/9/13
IL FUNZIONARIO POTENZIARIO
MICHELE CRISTOFORO